## REGOLAMENTO (CEE) N. 3942/90 DEL CONSIGLIO

### del 19 dicembre 1990

relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1990 al 2 maggio 1992

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubbliopopolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola (2), firmato a Luanda il 1º febbraio 1989, le due controparti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del secondo protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 4 aprile 1990 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo succitato per il periodo compreso fra il 3 maggio 1990 e il 2 maggio 1992;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1990 al 2 maggio 1992.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

# Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 19 dicembre 1990.

Per il Consiglio Il Presidente C. VIZZINI

<sup>(1)</sup> GU n. C 181 del 21. 7. 1990, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 14 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella

Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 2.